

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO – DURATA

1.1 Il contratto di fornitura (di seguito anche "Contratto") si conclude nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione di Enel Energia (di seguito anche "Fornitore") che potrà avvenire in forma scritta o attraverso forme di comunicazione a distanza, contenente l'indicazione della data di attivazione della fornitura. I tempi per l'attivazione della fornitura sono normalmente di sessanta giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

1.2 La fornitura di energia elettrica è in ogni caso condizionata: a) alla sussistenza della qualifica di Cliente idoneo per i siti indicati nella richiesta di fornitura (di cui all'art. 14 comma 5 quater d. lgs. 79/99 avente ad oggetto "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica - pubblicato nella GU n. 75 del 31/3/99); b) all'attivazione e al mantenimento del servizio di distribuzione, oggetto del relativo contratto stipulato dal Fornitore con il distributore competente in esecuzione del mandato di cui al successivo Art. 4; c) alla positiva verifica dell'attivazione della domiciliazione sul proprio conto corrente bancario o postale per il pagamento delle fatture ricevute (di seguito procedura RID), ove previsto come modalità di pagamento obbligatorio dalle condizioni tecnico economiche (di seguito anche "CTE") di cui al successivo Art. 9; d) alla corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura di ogni singolo sito con quelle previste nelle CTE approvate dal Cliente.

In caso di fornitura relativa ad una pluralità di siti di prelievo (di seguito anche "Siti"), qualora le condizioni di cui ai punti a), b) e d) si verificassero solo per una parte di siti, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per questi ultimi.

1.3 Il Contratto ha durata indeterminata. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto medesimo, nei termini e con le modalità di cui al successivo art.10.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del Contratto è la fornitura, presso i siti del Cliente, di energia elettrica e degli altri servizi accessori alla stessa da parte di Enel Energia, alle condizioni pattuite.

Il Fornitore soddisfa il fabbisogno complessivo di energia elettrica del Cliente con energia nazionale, con il quantitativo di energia di importazione sotteso alla capacità conseguita e con energia di cui al D.M. 21.11.2000 relativo alla "Cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.", (G. U. 30 novembre 2000, n. 280), in quanto oggetto di assegnazione.

La disciplina contrattuale è costituita dalla Richiesta di Fornitura-Dati Cliente (di seguito anche "Richiesta"), dalle CTE - Allegato A -, dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito anche "CGF") e dai seguenti documenti: Dichiarazione Sostitutiva Fiscale IVA - Allegato B - (da compilarsi solo ove il Cliente abbia diritto ad un regime diverso dall'ordinario); Dati Tecnici della Fornitura - Allegato C; Dichiarazione sostitutiva relativa ai dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura - Allegato D - la cui compilazione il Fornitore si riserva di richiedere anche successivamente. Tutti i predetti documenti costituiscono parte integrante ed inscindibile del Contratto.

La Richiesta e le CTE prevalgono sulle CGF ove quanto in esse previsto sia in contrasto con le medesime CGF.

ART. 3 - UTILIZZAZIONE DELL' ENERGIA E PREVISIONI DI FABBISOGNO

Il Cliente si impegna ad utilizzare l'energia fornita nei limiti della potenza prevista, conformemente all'uso dichiarato per alimentare i Siti inclusi nella Richiesta che risultano già collegati alla rete di distribuzione locale, che il Cliente stesso dichiara di essere adeguata rispetto al relativo fabbisogno energetico.

Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Fornitore: a) su richiesta di questi, ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di energia elettrica e delle addizionali relative; b) con tempestività e diligenza e comunque nei termini richiesti dal Fornitore e/o previsti dalla normativa in materia, le variazioni delle previsioni di consumo, al fine di consentire al Fornitore stesso l'adeguata programmazione degli approvvigionamenti di energia e di contenere gli oneri da corrispondere per i servizi di cui al successivo art. 4.

ART. 4 - SERVIZI DI DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA E SERVIZI ACCESSORI – CORRISPETTIVI E ONERI

4.1 Mandato. Per l'energia prelevata presso i Siti, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza ai sensi dell'Art. 1705 c.c. al Fornitore per la stipula dei contratti per il servizio di trasmissione e distribuzione, e di dispacciamento, rispettivamente con il distributore competente e con Terna S.p.a. (di seguito anche "Servizi di Rete"), restando a tal fine il medesimo Fornitore fin d'ora autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'Art. 1717 c.c., anche di altra società del Gruppo Enel.

Il Cliente si impegna a conferire ogni necessario potere per l'espletamento di tale mandato ed a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno o tal fine in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Il Fornitore, per l'esecuzione del mandato, fatturerà al Cliente i corrispettivi e gli oneri previsti al successivo Punto 4.2. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere nell'espletamento del mandato e che, in particolare, per l'attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione, non devono sussistere proprie obbligazioni insolute nei confronti del distributore competente.

Resta invece inteso che il Cliente conserverà ogni rapporto con il distributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei Siti ed impianti. Ai fini della stipula e del mantenimento del contratto di trasmissione e distribuzione, il Cliente dovrà separatamente accettare le condizioni tecniche per l'erogazione del relativo servizio predisposte dal distributore competente, corrispondendo l'eventuale importo dell'onere per l'imposta di bollo. A tal riguardo, il Cliente, compilando e sottoscrivendo la Richiesta di Fornitura, potrà anche conferire mandato al Fornitore ad accettare in nome e per conto del Cliente stesso le medesime condizioni tecniche, attribuendogli altresì l'incarico irrevocabile a rendersi intermediario nel suo interesse, o alternativamente anche in suo nome, nello svolgimento, con il Distributore competente, delle attività e delle pratiche relative alla gestione dei punti di connessione, di cui il Cliente medesimo gli comunicherà l'esigenza, quali a titolo esemplificativo: richieste di aumenti di potenza, spostamenti di gruppi di misura, fermo restando che rimarrà in capo al Cliente la predetta titolarità dei rapporti con lo stesso distributore, inerenti alla connessione alla rete dei propri Siti ed impianti.

Il Fornitore, successivamente alla stipula del contratto di fornitura, si riserva di accettare o meno il suddetto incarico, specificando in caso positivo se solo nell'interesse o anche nel nome del Cliente - comunque a titolo gratuito e con corresponsione da parte del Cliente delle sole eventuali spese documentabili - subordinatamente alla verifica delle condizioni che saranno ritenute necessarie per la sua attivazione e comunque compatibilmente con le proprie esigenze tecnico organizzative e con il quadro regolatorio, dandone comunicazione anche in fattura al Cliente stesso.

In assenza della accettazione del Cliente delle condizioni tecniche per l'erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione, ove il distributore competente non dia corso al servizio o ne disponga la sospensione, il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l'impossibilità di eseguire, in tutto o in parte, il mandato ed il Contratto. In ogni caso, resta salvo l'impegno del Cliente nei riguardi del distributore a mantenere integre le apparecchiature di misura e consegna dell'energia ed a porre in essere quant'altro richiesto e necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell'erogazione dei relativi Servizi di Rete da parte dei competenti gestori.

Tutti i mandati così conferiti cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data.

4.2 Corrispettivi e oneri. Oltre ai corrispettivi per l'energia fornita di cui al successivo art. 6 e alle CTE, al Cliente verranno fatturati (dandone evidenza nel quadro di dettaglio della fattura in conformità agli obblighi eventualmente previsti dalla normativa vigente): a) i corrispettivi relativi al servizio di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione (quantificate in conformità al successivo art. 6.3), per i quali tutti il Cliente sarà tenuto al rimborso degli oneri sopportati dal Fornitore e determinati in misura corrispondente alla relativa opzione tariffaria fissata dal Distributore competente; b) corrispettivi previsti per il servizio di dispacciamento secondo quanto previsto dalla Delibera n. 168/03 dell'AEEG contenente "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispac-

amento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16.3.1999 n. 79" e successive modifiche e integrazioni e dalla delibera 111/06 dell'AEEG qualora vigente; c) un eventuale ulteriore corrispettivo unitario mensile qualora il Fornitore nella gestione del servizio di dispacciamento in prelievo svolto per conto del complesso dei propri clienti sia assoggettato a penalità previste dalla disciplina in materia di sbilanciamenti eccedenti il limite massimo di tolleranza (fissato per il 2006 nel 7%); tale corrispettivo è determinato dal Fornitore dividendo la penalità complessivamente sostenuta per l'energia prelevata nel mese stesso da tutti i clienti forniti e moltiplicando tale valore per ogni KWh di energia prelevata dal Cliente nello stesso periodo; d) un corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dal Fornitore in esecuzione dei mandati allo stesso attribuiti (con eccezione dell'eventuale mandato alla connessione che è a titolo gratuito), composto da un importo pari al valore della componente tariffaria prevista dalla normativa di volta in volta vigente per il servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica e un importo pari al valore delle componenti tariffarie UC previste per la vendita di energia elettrica, come determinato per il mercato vincolato dalla Delibera n. 5/04 dell'AEEG contenente il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi" e successive modifiche ed integrazioni; e) gli eventuali altri oneri di sistema e le specifiche componenti ed i costi aggiuntivi previsti per le forniture sul mercato libero dalla normativa vigente.

Saranno altresì previsti a carico del Cliente gli eventuali oneri di cui al successivo art. 11.3 del Contratto. Qualora non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative fatture mensili i valori dei corrispettivi unitari per determinare gli oneri a carico del Cliente ai sensi del presente articolo, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare in acconto importi calcolati utilizzando i corrispettivi applicati per il mese precedente, ovvero qualora non disponibili, i corrispettivi unitari applicabili a forniture con analoghe caratteristiche se previste del mercato vincolato, salvo conguaglio che sarà effettuato con il primo ciclo utile di fatturazione successivo, comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di fatturazione di consumi di energia elettrica.

4.3 Corrispettivi all inclusive

Le CTE potranno prevedere un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica che comprenda uno o più dei corrispettivi e/o degli oneri di cui al presente articolo (dei corrispettivi inclusi nel corrispettivo unico non si darà evidenza separata nel quadro di dettaglio in fattura di cui al precedente comma 4.2, nel rispetto delle previsioni vigenti sulla fatturazione).

ART. 5 – ALTRI SERVIZI ACCESSORI – SERVIZIO EASY CLICK

Il Fornitore metterà a disposizione del Cliente, senza oneri aggiuntivi, un servizio on line per la visualizzazione, stampa ed archiviazione delle fatture emesse e, per i soli siti dotati di misuratore orario, l'eventuale monitoraggio dei prelievi effettuati e della correttezza delle relative previsioni. Le particolari modalità e funzionalità di detto servizio saranno comunicate successivamente dal Fornitore. Al riferimento indicato nella Richiesta o successivamente designato dal Cliente, il Fornitore attribuirà, per garantire la riservatezza dei dati del Cliente stesso resi disponibili o trasmessi attraverso detti servizi on line, un identificativo di accesso alla relativa area riservata e una password comunicati, mediante fax o e-mail, al rappresentante del Cliente indicato in Contratto. Il Cliente si obbliga per sé e per il proprio rappresentante a conservare ed a far conservare il codice di identificazione e le password con la massima diligenza e riservatezza per tutta la durata del contratto e a comunicarne l'eventuale sottrazione, smarrimento o perdita al Fornitore, che provvederà nei tempi necessari alla modifica.

Il Fornitore ed il Cliente si danno reciprocamente atto che gli oneri conseguenti o connessi alle dotazioni informatiche e telematiche necessarie per il trasferimento elettronico dei dati, la verifica, l'elaborazione e la registrazione dei dati stessi, saranno sostenuti da ciascuna parte in relazione a quanto di rispettiva pertinenza. Il Cliente prende atto e accetta l'esistenza di un registro elettronico del funzionamento del servizio, il cui contenuto ha carattere riservato e potrà essere esibito dal Fornitore nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

ART. 6 –CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

6.1 Definizione e criteri di attribuzione dell'energia alle fasce.

Ai fini del Contratto si definiscono:

Ore di picco (giorno), le ore dell'anno comprese tra le 8 e le 20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì;

Ore fuori picco (notte-week end), tutte le restanti ore dell'anno.

Per i siti dotati di misuratore orario, l'attribuzione dell'energia prelevata nelle ore di Picco e Fuori Picco è quella risultante dai prelievi orari.

Per i siti dotati di misuratore multiorario o di misuratore integratore, l'energia prelevata complessivamente, quale rilevata dal Distributore competente, è attribuita ai singoli mesi con le modalità adottate dal Distributore stesso e verrà ripartita, esclusivamente ai fini del calcolo dei corrispettivi dovuti per i servizi di cui al precedente Art. 4, tra le diverse fasce orarie e tra ore di Picco e Fuori Picco in base ai criteri di cui alla deliberazione dell'AEEG n. 118/03 contenente la "Determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria (Load Profiling) e definizione di obblighi informativi degli esercenti", e successive modifiche ed integrazioni, come vigenti al momento delle attribuzioni. E' in facoltà del Fornitore emettere fatture in acconto salvo conguaglio, sulla base di criteri che saranno comunicati al Cliente in occasione dei cicli di fatturazione. Qualora presso un sito, l'installazione di un misuratore orario avvenga successivamente e non coincida con l'inizio del mese, le relative misure saranno utilizzate a partire dalle ore 0.00 del primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione della sopravvenuta variazione. Fino a tale data continueranno ad adottarsi le modalità di rilevazione precedentemente utilizzate.

Per i siti dotati di misuratore orario (anche con installazione in corso di fornitura), nell'ipotesi in cui il Distributore competente non renda disponibile al Fornitore i dati di prelievo orari del sito, l'attribuzione dei prelievi alle ore di Picco e Fuori Picco verrà effettuata, in via provvisoria, sulla base di criteri che saranno comunicati al Cliente in occasione dei cicli di fatturazione.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, l'articolazione delle fasce orarie avviene secondo lo schema riportato nella tabella 1 allegata alla delibera n. 181/06 dell'AEEG contenente "Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2007" valevole per l'anno 2007. Resta inteso che ulteriori interventi dell'AEEG nella definizione delle fasce orarie come descritte si intenderanno automaticamente applicate al contratto in oggetto.

6.2 Condizioni tecnico-economiche della fornitura – energia di importazione ed energia di cui al D.M. 21.11.2000.

I prezzi per la fornitura di energia elettrica di cui al Contratto e il periodo di validità degli stessi sono espressi nelle Condizioni Tecnico Economiche.

I prezzi unitari riportati nelle CTE sono determinati per ciascun anno di fornitura come media dei corrispettivi applicati nel corso del medesimo periodo, tenendo conto che il Fornitore soddisfa il fabbisogno complessivo di energia elettrica del Cliente con energia nazionale, con il quantitativo di energia di importazione sotteso alla capacità conseguita e con energia di cui al D.M. 21.11.2000, in conformità con quanto previsto dall'art. 2.

6.3 Perdite di energia elettrica sulle reti distribuzione.

I prezzi di cui al presente articolo sono applicati all'energia fornita e alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'AEEG.

6.4 Condizioni economiche – Aggiornamento dei Corrispettivi.

Sessanta giorni di calendario prima del termine di ciascun periodo di validità dei prezzi di fornitura come definito dalle CTE ai sensi del precedente art.6.2, il Fornitore, dandone comunicazione per iscritto al Cliente anche nella fattura relativa al terzultimo mese dal termine del suddetto periodo, si riserva di variare i prezzi dell'energia elettrica, e/o dei corrispettivi e/o degli oneri di cui all'art.4, ovvero di aggiornare altre condizioni economiche previste nelle CTE, indicando altresì il nuovo periodo di validità di tali variazioni. Il Cliente potrà recedere dal contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione scritta entro i

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

tre giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Fornitore (entro la fine del penultimo mese di fornitura nel caso in cui il Fornitore abbia comunicato i nuovi corrispettivi in fattura). Il recesso avrà effetto allo scadere del periodo di validità dei corrispettivi in precedenza convenuti. In assenza di recesso, si intenderanno accettati dal Cliente anche i nuovi prezzi così comunicati.

In caso di assenza di variazioni, si intendono confermati i prezzi e le condizioni economiche precedentemente applicati per il periodo che sarà comunicato al Cliente con gli stessi termini e modalità sopra descritti.

ART. 7 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il Fornitore fatturerà all'inizio di ciascun mese i corrispettivi dovuti per i prelievi dell'energia fornita nel mese precedente e per i servizi di rete e gli altri oneri di cui al precedente Art. 4, relativi allo stesso periodo. I dati di prelievo del Cliente vengono resi disponibili dal distributore competente nel rispetto delle previsioni stabilite dal contratto per il servizio di distribuzione e dalla normativa vigente.

Qualora non siano resi disponibili dal distributore competente e da Terna in tempo utile, e comunque entro i primi 7 giorni lavorativi del mese successivo, i dati di prelievo del Cliente e le altre informazioni necessarie per il calcolo dei corrispettivi dovuti, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare in acconto sia i prelievi del mese di competenza, stimati in base ai consumi pregressi, se disponibili, che i conseguenti oneri per i servizi di rete, secondo i criteri indicati anche ai precedenti artt. 4 e 6 salvo conguaglio, che sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione. Al fine di garantire l'applicazione dei prezzi unitari di cui alle CTE, al termine di ciascun anno di fornitura, il Fornitore effettuerà i conguagli che si rendessero necessari.

Successivamente alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati, gli eventuali importi relativi ai corrispettivi e agli oneri derivanti dall'esecuzione del Contratto, per effetto di rettifiche o conguagli di fatturazione anche derivanti dai dati di prelievo effettivi comunicati dal distributore competente.

Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti delle fatture ricevute entro il giorno 24 del mese di emissione di ciascuna fattura e comunque, qualora l'intervallo di tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura ed il termine per il pagamento sopra indicato risultasse inferiore a quindici giorni, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura stessa.

Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare la periodicità della fatturazione da mensile posticipata a bimestrale posticipata. In tale caso, la fattura sarà emessa i primi giorni del mese successivo al bimestre e farà riferimento all'energia consumata e ai servizi di rete e accessori relativi al bimestre precedente, restando invariati i termini relativi al pagamento. Qualora il Fornitore decida di avvalersi di tale facoltà, ne darà specifica comunicazione al Cliente, con effetto dal secondo ciclo utile di fatturazione successivo.

Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardo pagamento delle fatture il Fornitore applicherà al Cliente interessi moratori nella misura della media del mese precedente del tasso "Euribor 1 mese (base 360)" + 7%. In caso di ritardo pagamento delle fatture il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell'Art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Ferma restando l'applicazione degli interessi di cui sopra, in caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture il Fornitore può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore garantisce al Cliente l'immissione in rete dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni di cui al precedente art. 3 per i Siti oggetto della Richiesta.

Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica, non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del contratto.

In particolare, il Fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE - EVENTUALE RID OBBLIGATORIO

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, a richiesta del Fornitore contenuta nelle CTE, il Cliente è tenuto a versare un importo a titolo di deposito cauzionale il cui ammontare è pari ai corrispettivi complessivamente dovuti dal Cliente per un sesto dei consumi annui presunti, come indicati nella Richiesta, rapportati al periodo di validità dei prezzi di cui al precedente art. 6.2, addebitato sulla prima fattura e restituito con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale (relativa ai dati di prelievo effettivi calcolati all'atto della disponibilità della lettura finale da parte del distributore competente) qualora non incamerato in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolte, maggiorato degli interessi legali maturati.

Qualora nel corso della fornitura l'importo della garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla: l'importo della garanzia ricostituita sarà fatturato in occasione del primo ciclo utile di fatturazione.

In alternativa, qualora previsto nelle CTE, potrà essere obbligatoriamente richiesto, quale condizione per la conclusione del contratto, l'attivazione della procedura di domiciliazione per il pagamento automatico delle fatture (procedura RID). Qualora all'attivazione della fornitura la procedura RID non sia andata a buon fine, ovvero sia successivamente revocata, il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente un importo a titolo di deposito cauzionale di ammontare pari a quello sopra indicato, salva restituzione dello stesso in caso di successiva attivazione della procedura RID.

ART. 10 - RECESSO RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

10.1 Ai sensi della delibera dell'AEEG n.78/99 contenente "Definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (G.U. n. 144 del 22.6.1999) e successive modifiche e integrazioni, sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà, inviando comunicazione scritta all'altra parte, di recedere unilateralmente dal contratto, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui cade il termine di 150 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

10.2 Entro 10 giorni decorrenti dalla data di conclusione o di ricevimento del contratto, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto senza oneri come previsto all'art.11 della Delibera n.105/06. Il Cliente ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto nel caso previsto dall'art. 6.4, nei termini ed alle condizioni ivi indicate.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 7 per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. nel caso di morosità del Cliente, e data facoltà al Fornitore di risolvere ai sensi dell'Art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il Contratto nei seguenti casi:

- anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate, qualora, in relazione a uno o a più Siti non sussista o comunque venga meno la qualifica di Cliente idoneo;
- anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più Siti non sussistano o vengano meno le caratteristiche tecniche previste nelle CTE;
- qualora venga revocata la procedura RID, ove le CTE prevedano il relativo obbligo, salvo il caso in cui il Fornitore si sia avvalso della facoltà di fatturare un importo a titolo di deposito cauzionale;
- per la mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, se richiesto;
- inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente;
- per violazione dell'art. 11, ultimo comma da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario od usufruttuario dell'azienda.

In tali casi è fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del danno, anche se la risoluzione sia relativa solo ad uno o più Siti.

In tutti i casi in cui è contrattualmente prevista la risoluzione, è in facoltà del Fornitore procedere preventivamente alla sospensione della fornitura con un preavviso di 15 giorni.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere l'esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

ART. 11 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

11.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubblica Autorità o di altri soggetti competenti.

Parimenti, si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.

Qualora i contenuti di detti provvedimenti e norme non siano suscettibili di inserimento automatico, le Parti si impegnano a formulare le conseguenti clausole contrattuali integrative o modificative entro il termine di trenta giorni da quello di decorrenza delle medesime disposizioni.

11.2 Nel medesimo termine le Parti rinegozieranno le eventuali modifiche ai reciproci obblighi, qualora detti provvedimenti incidano sull'equilibrio dei rispettivi oneri e prestazioni, quale tenuto presente all'atto della proposta e/o sottoscrizione delle CTE. In ogni caso, le modifiche al Contratto comunque concordate tra le Parti si intendono validamente effettuate solo se pattuite per iscritto.

11.3 Resta inteso che qualora eventuali provvedimenti delle competenti Autorità determinino modifiche ai corrispettivi di cui all'art. 4.2 o l'introduzione di corrispettivi ulteriori o nuovi oneri, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle sopra menzionate, i conseguenti costi sopportati dal Fornitore in esecuzione del Contratto verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilita dai relativi provvedimenti. Nel caso in cui la disciplina emanata non consenta la determinazione puntuale degli oneri economici dovuti in relazione a ciascun Sito, si applicherà la procedura di cui al presente articolo. Nelle more della definizione delle modalità di applicazione della nuova normativa, continueranno ad essere posti a carico del Cliente i corrispettivi previsti dalla normativa precedente con le modalità sopra descritte.

11.4 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel operante sul mercato della vendita di energia elettrica a clienti idonei.

In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

Il Cliente dà atto di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 contenente il "Codice di protezione in materia di dati personali", riportata in calce. Fatto poi salvo quanto previsto dall'art.24 del medesimo D.lgs. n.196/03, (con riferimento, fra l'altro, all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o da una normativa comunitaria), le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sull'esistenza del Contratto e su tutte le informazioni ad esso inerenti e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione al Contratto stesso.

ART.13 - IMPOSTE E TASSE

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, quali a titolo esemplificativo l'IVA di cui al D.P.R. n.633 del 26.10.1972, etc, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Il Contratto non è soggetto a registrazione. Il Fornitore metterà a disposizione del Cliente sul proprio sito internet informazioni circa le aliquote delle imposte.

ART. 14. LIVELLI DI QUALITÀ. INDENNIZZI AUTOMATICI. RECLAMI

14.1 In applicazione delle previsioni dell'Allegato A alla delibera 4/04 relativo a "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007", (di seguito "Testo Integrato") il Fornitore è tenuto al rispetto del livello specifico di qualità in ordine alla rettifica di fatturazioni per importi già pagati dal cliente. Il rimborso della somma non dovuta deve essere eseguito per i Siti in BT entro 90 giorni, per i Siti in MT entro 60 giorni, decorrenti dalla data della richiesta del Cliente e comunque in conformità all'art. 54 Testo Integrato. Qualora dall'esito della rettifica non risultino importi da rimborsare, il Fornitore ne darà comunicazione al cliente entro gli stessi tempi.

14.2 Nel caso in cui la rettifica non venga eseguita nei tempi di cui al precedente comma, e qualora sia dovuto un rimborso, il Fornitore è tenuto a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo per i Siti in BT pari a € 60 e per i Siti in MT a € 120, e comunque in conformità agli artt. 54-67-68-69 Testo Integrato.

14.3 In ogni caso e in ogni momento, il cliente può inviare al Fornitore un reclamo o richiesta di informazioni, scritti (di seguito "reclamo"), potendo anche utilizzare il modulo predisposto dal Fornitore stesso e reperibile sul sito www.enelenergia.it. Il reclamo andrà inoltrato alla Casella Postale 8080 - 85100 Potenza oppure inviato a mezzo fax al numero verde 800 046 311. Il Fornitore invia al cliente una risposta motivata non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo e comunque in conformità all'art. 57 Testo Integrato.

14.4 Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 73 Testo Integrato, entro il 30 giugno di ogni anno il Fornitore renderà disponibili al Cliente le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.

ART. 15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Roma.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Il Fornitore informa il Cliente che i dati personali, il cui rilascio è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto, sono trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini della stessa esecuzione e dei conseguenti adempimenti. A tali fini potranno essere comunicati a società del Gruppo Enel nonché a terzi fornitori di servizi e possono venire a conoscenza di soggetti preposti alla gestione dei contratti di fornitura in qualità di incaricati al trattamento.

Il Fornitore informa, altresì, il Cliente che è in sua facoltà esercitare i diritti di cui all'art.7 del d.lgs. n. 196/2003, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali (G. U.29.7. 2003, n. 174), quali, ad esempio, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione; opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati ai fini dell'invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, etc., inviando le relative richieste al Responsabile vendite clienti business e microbusiness della Divisione Mercato di Enel, domiciliato per la carica presso la sede di Enel Energia in via Regina Margherita 125 - 00198 Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è Enel Energia, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la stessa sede della società.

Infine, Enel Energia potrà utilizzare i dati, anche comunicandoli a società terze, per l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, il compimento di attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti/servizi e per l'invio di informazioni commerciali anche interattive, nonché per l'invio di materiale pubblicitario ed informativo, anche da parte di terzi, in caso di apposito consenso del Cliente.